

CONTRATTO DI APPALTO

SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE PORZIONI DELLA SUPERFICIE LAPIDEA DEL MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II (VITTORIANO)

CIG BB1B0F91B8

TRA

il **Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE)**, con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma, nella persona della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito anche “Stazione Appaltante” o “Istituto” o “Ente Committente”)

E

l'Operatore Economico **EdiliziAcrobatica S.P.A.** con sede legale in Via Turati 29, 20121 - Milano, P.IVA 01438360990 – pec ediliziacrobaticaspa@pec.it in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche “Appaltatore” o “Affidatario”)

(di seguito congiuntamente anche dette le “Parti”)

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'Istituto affida ad EdiliziAcrobatica S.P.A. che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di pulizia di alcune porzioni della superficie lapidea del Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano).

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto nonché del Capitolato speciale inviato all'Operatore e dallo stesso accettato, e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali e dell'assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.

Le prestazioni rese dall'Appaltatore dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti anche in tema di sicurezza, a proprio rischio, con mezzi e attrezzature tecniche adeguate e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che, benché non materialmente allegati, si richiamano a formarne parte integrante:

- la richiesta di preventivo prot. n. 1191 del 23 marzo 2026;
- il preventivo acquisito agli atti d'ufficio con prot. n. 1356 del 31 marzo 2026;

- il capitolato tecnico;
- il PSC

Tutti i suddetti documenti già visionati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'affidatario, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € 51.500,00 (cinquantunomilacinquecento/00), oltre IVA, come da preventivo del 31 marzo 2026.

Le Parti concordano inoltre sul contenuto del PSC, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente Contratto avrà durata pari a 45 giorni naturali consecutivi con decorrenza dal 7 maggio 2026 e si concluderà il 19 giugno 2026, salvo imprevisti (es. condizioni metereologiche che impediscano l'esecuzione del servizio).

In caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni, saranno applicate le penali di cui all'art 7 del presente Contratto.

Articolo 5 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

Articolo 6 – Varianti

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

L'Ente potrà richiedere all'Appaltatore, durante lo svolgimento dell'Appalto, l'esecuzione di varianti in corso d'opera nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 senza diritto per l'Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell'Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all'applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.

Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co. 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8 - Subappalto

L'appaltatore, all'atto dell'offerta, ha dichiarato di non subappaltare alcuna prestazione.

Articolo 9 - Penali

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è prevista l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

In caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito):

- Per ogni giorno naturale di ritardo nella corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini concordati, sarà applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo contrattualizzato;
- Per ogni difformità rilevata nella corretta e conforme esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo contrattualizzato;

Qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Ente stesso.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore P.E.C. (posta elettronica certificata). In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Stazione Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 10 – Sicurezza sul lavoro e coordinamento

L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché di ogni altra normativa vigente applicabile.

A fronte delle peculiarità dell'appalto di specie è stato predisposto dal CSE incaricato apposito PSC che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Appaltatore dichiara:

- di aver preso piena visione del PSC;
- di accettarne integralmente i contenuti;
- di impegnarsi al rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e protezione ivi previste.

L'Appaltatore si impegna altresì a:

- cooperare all'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- coordinarsi con la Stazione Appaltante, con il DEC e con il CSE al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio non previste nel PSC.

Eventuali aggiornamenti della documentazione di cui sopra, resi necessari da modifiche organizzative o operative, saranno condivisi tra le parti e formalmente recepiti.

Resta inteso che l'Appaltatore è esclusivamente responsabile della sicurezza dei propri lavoratori e dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione relative ai rischi specifici della propria attività, manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti.

Articolo 9 – Manleva. Responsabilità.

L'affidatario è tenuto a risarcire i danni arrecati all'Ente Committente, in dipendenza dell'esecuzione delle attività prevista dal presente Contratto, ed è in ogni caso direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione del servizio qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

L'affidatario, dunque, si obbliga espressamente a manlevare la stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro nel corso dello svolgimento dell'appalto in oggetto. Conseguentemente, l'Appaltatore si accolla l'obbligo di risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato, anche da terzi, al Vittoriano e Palazzo Venezia, in relazione a quanto sopra.

In caso, quindi, di danno subito dall'Istituto, questi formulerà una contestazione a mezzo pec degli addebiti rivolti all'Appaltatore con una stima economica che andrà liquidata nei termini indicati nella nota di contestazione, potendo la Stazione Appaltante anche compensare i crediti c.d. risarcitori con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione.

Articolo 10 – Garanzie e Polizze assicurative

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si impegna a costituire entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto una garanzia definitiva a favore della Stazione appaltante, di importo pari a € 2.575,00, equivalente al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva nel termine ivi indicato dalla Stazione appaltante comporta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione della Stazione appaltante all'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere munito di una polizza per responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, giusta polizza n. LCA313727800 rilasciata da Somp International Insurance Europe SA in data 30/12/2025 con i seguenti massimali:

RCT € 5.000.000,00 per sinistro

RCO € 5.000.000,00 per sinistro

Tale copertura deve essere operante e pienamente efficace prima dell'inizio di qualsiasi attività contrattuale, a decorrere dalla data di avvio del servizio e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'interruzione, l'annullamento o il mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono inadempimento grave e legittimano il Committente a risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: IT36J0503401400000000007534

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Anna Marras, nata a Torino il 02/11/1966 C.F. MRRNNA66S42L219A

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere corredate con il codice CIG e CUP, il capitolo di spesa, il conto dedicato per l'effettuazione del pagamento nei modelli di fattura che saranno forniti dall'Istituto, ed inoltrate in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: SY6NCD

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 12 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato, nella Lettera d'invito e nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023, nonché nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 13 – Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Istituto il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Istituto.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto

Ferme restando le clausole risolutive espresse di cui sopra, per la risoluzione del contratto trovano altresì applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei

movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Capitolato.

Articolo 15 - Recesso dal contratto

Si applicano i disposti dell'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 16 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Roma.

Articolo 17 – Trattamento dei dati personali

L'Affidatario sarà nominato, *ex art. 28* Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Articolo 18 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Luogo, data _____

Per l'affidatario _____

(sottoscritto con firma digitale)

Luogo, data _____

Per l'Ente committente: _____

(sottoscritto con firma digitale)